



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1913

Roma — Giovedì, 2 gennaio

Numero 1

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 42; » » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 16 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.33 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunci » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge n. 1353 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 — Legge n. 1354 che approva maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 — Legge n. 1355 che autorizza una maggiore assegnazione di L. 1.934.000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Legge n. 1358 che aumenta il limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914 — R. decreto n. 1280 col quale vengono approvati i ruoli organici delle R. scuole tecniche per l'anno scolastico 1912-913 — R. decreto n. 1334 col quale viene ammessa a verificaione ed a legalizzazione una bilancia automatica destinata ad indicare il peso ed il prezzo delle merci — R. decreto n. 1339 riguardante le norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801, concernenti la concessione del contributo dello Stato per le riparazioni degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, d'importo non superiore a L. 2000 — R. decreto n. 1344 col quale viene esteso l'uso della bandiera di combattimento alle navi non comprese fra quelle enumerate nel R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583 — R. decreto n. 1 che convoca il collegio elettorale politico di Corleto Perticara per la elezione del proprio deputato — R.R. decreti nn. 1343, 1345 e 1359 riflettenti: Modificazione di statuto di Società di reduci militari — Riconoscimento morale di due Consorzi fra cooperative di lavoro — Decreto Ministeriale che accredita gli agenti di cambio e i notai per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti — Ministero dell'Interno: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero delle finanze: Graduatoria degli straordinari e dei cottimisti d'agenzia riconosciuti meritevoli di coprire i nuovi posti d'applicato d'agenzia — R. scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova: Elenco dei laureati nell'anno 1912 — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del com-

mercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — I ricevimenti di Capodanno — Dalla Libia — Ai nostri prodi — Incidente italo-serbo — R. Accademia delle scienze di Torino: Adunanza del 29 dicembre 1912 — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agencia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1353 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 530.000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

...OMISSIS...

chiedenti il contributo, i quali dovranno eseguire, a tal uopo, un congruo deposito presso la prefettura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO —

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583 che istituisce la bandiera di combattimento per le navi da guerra;

Considerato che potrebbe ritenersi opportuno concedere tale bandiera a navi sussidiarie di classe inferiore alla seconda, sia per la normale missione di stazionario all'estero, che potrebbe essere ad esse affidata, sia per altri motivi di carattere politico;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583, che istituisce la bandiera di combattimento per le navi da guerra, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Alle navi iscritte nei quadri del R. naviglio fra le navi sussidiarie della 3ª classe in giù, la consegna della bandiera di combattimento può essere autorizzata, eccezionalmente, con speciale decreto del Nostro ministro per la marina, nel quale saranno specificati i motivi della concessione ».

Art. 2.

La prima parte dell'art. 4 del citato R. decreto è così modificata:

« Per le navi da battaglia inferiori alla 6ª classe, o per quelle sussidiarie e pel naviglio torpediniere », ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 30 dicembre 1912, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Corleto Perticara (V);

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Corleto Perticara (V), in provincia di Potenza, è convocato per il giorno 19 gennaio 1913, affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 26 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sùnto i seguenti Regi decreti:

N. 1343

Regio Decreto 8 dicembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene approvata una modificazione allo statuto della Società reduci e fratellanza militare in Montalcino.

N. 1345

Regio Decreto 8 dicembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro dei lavori pubblici, è riconosciuto come corpo morale il Consorzio « Giuseppe Sacconi » fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Roma e ne è approvato lo statuto.

N. 1359

Regio Decreto 8 dicembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, è riconosciuto come corpo morale il Consorzio grafico italiano fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto.

...OMISSIS...